

Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti a rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore (art. 72 d. Lgs. 117/2017) – DGR 462 del 18.04.2019, DGR 705 del 28.05.2019 e DD 7598 del 30.07.2019.

F.A.Q . (Frequently Asked Questions)
Domande poste frequentemente

Domanda: Le Associazioni che intendono o hanno presentato la richiesta di iscrizione nei registri regionali delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) possono partecipare come soggetti proponenti (capofila) o soggetti partner al presente Avviso?

Risposta: No. Per poter partecipare al presente Avviso in qualità di Soggetto proponente (capofila) e/o Soggetto Partner è necessaria l'iscrizione alla data di pubblicazione sul BUR dell'Avviso, nei Registri regionali della Regione Umbria di cui alla Legge Regionale 11/2015 nelle more dell'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, alla luce della clausola di equivalenza contenuta nell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Domanda: Al punto 4 del Modello D è necessario indicare le linee di attività previste dal nuovo codice del Terzo Settore, come specificato nel paragrafo 4.3 dell'Avviso, anche se lo statuto dell'Organizzazione di Volontariato/ Associazione di Promozione Sociale non è ancora aggiornato?

Risposta: Sì. Occorre individuare un'attività riconducibile a quelle elencate nel Codice del Terzo Settore (art. 5 del D.Lgs 117/2017) tra quelle effettivamente svolte, anche in presenza di uno statuto non aggiornato.

Domanda: Le Organizzazioni di Volontariato o Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri della Regione Umbria possono presentare come capofila o partecipare come partner a più proposte progettuali?

Risposta: No. Ogni Organizzazione di Volontariato o Associazione di Promozione Sociale iscritta nei Registri della Regione Umbria può partecipare - a prescindere dal ruolo, di soggetto proponente (capofila) o soggetto partner - ad una sola proposta progettuale pena l'esclusione delle proposte presentate (paragrafo 2 dell'Avviso).

Domanda: Si possono considerare soggetti partner Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale che mettono solo a disposizione la sede per svolgere le attività?

Risposta: Si considerano soggetti partner di progetto le Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri della Regione Umbria che svolgono un ruolo attivo, fornendo un concreto impegno operativo nell'attuazione delle attività e azioni progettuali (paragrafo 2 dell'Avviso), la mera concessione di spazi senza attività correlata non può considerarsi partenariato. La valorizzazione della concessione di spazi da parte di un Ente (soggetto collaboratore) può essere considerata cofinanziamento purché sia documentabile e fiscalmente dimostrabile l'onere della concessione.

Domanda: Le Organizzazioni di Volontariato o Associazioni di Promozione Sociale che presentano una proposta o sono partner in un progetto, possono essere collaboratori di ulteriori proposte progettuali?

Risposta: Sì. A differenza del divieto della presentazione o partecipazione a più proposte progettuali come soggetti capofila o soggetti partner, la partecipazione come collaboratori è ammessa in quanto sono a titolo gratuito ossia i collaboratori non possono ricevere quote del contributo regionale (paragrafo 3 dell'Avviso) pertanto è possibile configurare come collaboratore più soggetti senza le limitazioni previste per i soggetti proponenti o partner.

Domanda: Le cooperative e le imprese sociali possono partecipare ai progetti?

Risposta: Le cooperative e le imprese sociali non possono presentare progetti ma possono partecipare ai progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale come soggetti collaboratori a titolo gratuito (senza quote di destinazione del contributo - paragrafo 3 dell'Avviso) o per la

Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti a rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore (art. 72 d. Lgs. 117/2017) – DGR 462 del 18.04.2019, DGR 705 del 28.05.2019 e DD 7598 del 30.07.2019.

realizzazione di attività specifiche del progetto fino ad un massimo del 30% del costo totale del progetto, in questo caso (non come soggetti collaboratori) per acquisto/affidamento di servizi (paragrafo 7 dell'Avviso).

Domanda: Che tipo di soggetti sono le “persone giuridiche terze”?

Le figura della persona giuridica terza in relazione all'affidamento di specifiche attività, è quel soggetto che paga il personale, servizi e materiali relativi a quell'attività: il soggetto proponente del progetto pagherà la fattura a questo soggetto e non pagherà le singole spese. Sono considerati terze tutti quei soggetti a qui verranno affidate le attività in questa modalità.

Si specifica che:

1. non costituiscono fattispecie di affidamento a terzi gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati, se costituiti in conformità alla L. 1815 del 23.11.1939 e pertanto operanti nella salvaguardia dei principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista.
2. non costituisce affidamento a terzi l'incarico a persona fisica titolare di “impresa individuale”, se per lo svolgimento dell'incarico (es. docenza) non si ricorre all'utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l'azienda stessa.

La delega a terzi, totale o parziale relativa alle singole attività progettuali non è ammessa (paragrafo 7 dell'Avviso).

Diverso dalla delega è l'acquisizione di forniture e servizi aventi meramente carattere esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'operazione.

In caso di acquisizione/affidamento servizi specifici a soggetti terzi (esterni) sono ammessi nel caso in cui risultino indispensabili per la realizzazione delle attività del progetto comunque nel limite del 30% del costo complessivo del progetto (paragrafo 7 dell'Avviso).

Domanda: Cosa si intende per spese in “conto capitale”?

Risposta: Le spese in conto capitale sono tutte quelle spese per acquisto di beni che incidono direttamente o indirettamente sulla formazione del patrimonio dell'Organizzazione di Volontariato o Associazione di Promozione Sociale, comportando un aumento dello stesso, il cui valore è superiore a euro 516,46 comprensivo di IVA e sono soggette ad ammortamento nel tempo. Le spese in conto capitale non sono ammesse (paragrafo 7 dell'Avviso) ad eccezione di quelle per acquisto beni, materiali, arredi ed attrezzature entro il valore unitario massimo di euro 516,46 (IVA Compresa), a condizione che risultino indispensabili per la realizzazione delle attività del progetto e nel limite del 20% del costo complessivo del progetto.

Domanda: Il cofinanziamento è a carico solo del soggetto proponente (capofila)?

Risposta: No. Il cofinanziamento, obbligatorio per almeno il 20% sul costo totale del progetto può essere sostenuto dal soggetto proponente (capofila), soggetti partner e soggetti collaboratori.

Domanda: C'è un limite nelle spese di gestione e funzionamento del progetto da parte del soggetto proponente (capofila) e soggetti partner?

Risposta: No. Il rapporto tra soggetto proponente (capofila) e soggetti partner non si configura come una delega a terzi ma è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. Fermo restando quanto dichiarato al momento della presentazione della proposta progettuale su ruoli e compiti di ognuno e nei limiti percentuali previsti per le macrovoci di spesa (paragrafo 7 dell'Avviso). Il Soggetto proponente (capofila) rimane comunque l'unico interlocutore responsabile nei confronti della Regione Umbria.

Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti a rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore (art. 72 d. Lgs. 117/2017) – DGR 462 del 18.04.2019, DGR 705 del 28.05.2019 e DD 7598 del 30.07.2019.

Domanda: Il cofinanziamento obbligatorio minimo del 20 % sul costo totale del progetto deve essere solo finanziario (monetario)?

Risposta: No. Il cofinanziamento obbligatorio (minimo 20%) del progetto può essere sia finanziario che in valorizzazioni (es. capitale umano retribuito, beni materiali, e i servizi o altro) per i quali sia comprovato il valore monetario equivalente.

Non è ammessa la valorizzazione dell'attività dei volontari che partecipano alle attività e iniziative previste dal progetto.

Domanda: Ai volontari possono essere corrisposti rimborsi spese?

Risposta: Sì. Ai volontari che prenderanno parte alle attività e iniziative previste, possono essere corrisposti rimborsi da parte del Soggetto proponente (capofila) o Soggetti partner per le spese effettivamente sostenute e documentate (es. vitto, viaggio, alloggio) per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente. È vietato in ogni caso il rimborso spese di tipo forfettario (art. 17 commi 3 e 4 del D.Lgs 117/2017).

Domanda: È possibile acquistare mezzi per il trasporto sociale e/o di soccorso?

Risposta: No. Sono ammesse solo le spese per gli oneri connessi all'adeguamento o noleggio di autoveicoli o attrezzature solo se strettamente funzionali alle attività progettuali per l'effettiva realizzazione del progetto.

Domanda: È possibile prevedere un contributo regionale inferiore a 10.000,00 euro o superiore a 30.000,00 euro?

Risposta: No. Il contributo regionale minimo previsto per ogni proposta progettuale è di 10.000,00 euro. Il contributo regionale massimo per ogni proposta progettuale è di 30.000,00 euro. Si ricorda che il contributo copre al massimo l'80% del costo complessivo del progetto, mentre il restante 20% costituisce cofinanziamento da parte del soggetto proponente (capofila), soggetti partner o soggetti collaboratori.

Esempio:

✓ Progetto ammissibile:

Costo complessivo progetto: 12.500,00 euro
Contributo regionale pari all'80%: 10.000,00 euro
Cofinanziamento pari al 20%: 2.500,00 euro

n.b. Il principio corretto per calcolare le quote di finanziamento regionale e di cofinanziamento a carico dei soggetti proponenti/collaboratori è il seguente: partire dal costo complessivo del progetto e non, inversamente, dal contributo richiesto.

Domanda: Se il progetto si svolge nei locali messi a disposizione da parte del soggetto proponente (capofila), soggetto partner o collaboratore ed offre come cofinanziamento l'affitto ed uso del locale, questa spesa è considerabile come quota di cofinanziamento?

Risposta: L'affitto deve essere effettivamente pagato, non figurativo (ad esempio valorizzazione di un locale di proprietà per il quale non viene pagato l'affitto) e documentato con ricevute fiscalmente valide. Se nel locale si svolgono anche altre attività non relative al progetto, va considerata solo la quota parte dell'affitto relativa all'utilizzo che ne viene fatto per il progetto per il quale si chiede il finanziamento.

Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti a rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore (art. 72 d. Lgs. 117/2017) – DGR 462 del 18.04.2019, DGR 705 del 28.05.2019 e DD 7598 del 30.07.2019.

Domanda: Fermo restando che le spese di ristrutturazione locali o di adeguamento impianti non sono ammissibili a rimborso (paragrafo 7 dell'Avviso), possono comunque essere inserite nel piano finanziario del progetto se imputate esclusivamente dal cofinanziamento del soggetto proponente/ soggetti partner?

Risposta: Una spesa non ammissibile a rimborso (ovvero un costo sostenuto con il contributo regionale) può essere inserito nella proposta progettuale e piano finanziario evidenziando che la stessa sarà interamente a carico del soggetto proponente (capofila) o dei soggetti partner o soggetti collaboratori e riportando la voce o una parte di essa come "cofinanziamento". Deve comunque trattarsi di voci connesse con il progetto.

Domanda: È possibile presentare un progetto che sia stato già presentato ad altri Enti (finanziamento comunitario, nazionale o regionale ecc..) ma per il quale ancora non si conosce e/o si è ricevuta la comunicazione di ammissione a finanziamento?

Risposta: Sì. In caso di riconoscimento del finanziamento da parte di altri Enti, il soggetto proponente (capofila) dovrà rinunciare formalmente o al finanziamento da parte di altri Enti o a quello ottenuto con il presente Avviso.